

**Provvedimenti impugnati:****nel ricorso (R.G. 7929/19) promosso per l'annullamento**

- del provvedimento - pubblicato il 17 aprile 2019 - con il quale il ricorrente non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia del MIUR - D.D.G. 283 19 marzo 2018 - G.U. 27 marzo 2018 n. 25;
- verbale n. 12 del 13 novembre 2018, nel quale la Commissione ha definito, delineato e pesato i criteri di valutazione;
- di ogni altro atto a questi annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di concorso concernenti la formazione dei criteri di massima e i criteri stessi.

**con gli odierni motivi aggiunti per l'ulteriore annullamento**

- della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia del MIUR - D.D.G. 283 19 marzo 2018 - G.U. 27 marzo 2018 n. 25, pubblicata in data 15 ottobre 2019;
- di ogni altro atto a questi annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali., ancorché non conosciuti

**Sunto dei motivi di ricorso**

Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere, per aver indicato negli atti di concorso (verbale n. 12 del 13 novembre 2018) - ma non nel bando - criteri astratti, indefiniti e inadeguati, tanto da non poter costituire un concreto metodo di valutazione.

In particolare, per aver:

- a) utilizzato i medesimi criteri per valutare due prove che per definizione sono l'una opposta all'altra;
- b) svolto un concorso pubblico senza la precostituzione di precisi inequivoci e inappuntabili criteri di valutazione delle prove;
- c) indicato i criteri di valutazione delle prove successivamente allo svolgimento delle medesime;
- d) utilizzato, al posto dei criteri, una singolare "griglia di valutazione".